Assemblea dei sindaci

Deliberazione del 23.05.2022
N. 07/2022

PROPOSTA TARIFFARIA PER I COMUNI DI ATO TOSCANA CENTRO DELLA GESTIONE ALIA SPA PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025: APPROVAZIONE

L'anno Duemilaventidue, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 09.10 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro in videoconferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'assessore del Comune di Firenze Cecilia Del Re;

È presente all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro Dott. Dario Baldini

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: l'assessore del Comune di Prato (Sanzò) e il Sindaco del Comune di Vinci (Torchia).

Alle ore 10.00 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n.1 dell'o.d.g. risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

Comune	Quota partecipazione	Presenti	Assenti	Rappresentante
Abetone-Cutigliano	0,13%	X		SINDACO
Agliana	0,83%	X		DELEGATO ASS. GHERARDI
Bagno a Ripoli	1,39%		X	
Barberino di Mugello	0,60%	X		DELEGATO ASS. DI MAIO
Barberino Tavarnelle	0,80%	X		SINDACO
Borgo S. Lorenzo	1,79%	X		DELEGATO ASS. TAI
Buggiano	0,34%	X		SINDACO
Calenzano	1,66%	X		SINDACO
Campi Bisenzio	2,63%	X		DELEGATO ASS. NUCCIOTTI
Cantagallo	0,18%		X	
Capraia e Limite	0,32%	X		SINDACO
Carmignano	0,74%		X	
Castelfiorentino	0,79%	X		DELEGATO ASS. BRUCHI
Cerreto Guidi	0,48%	X		SINDACO
Certaldo	0,65%	X		DELEGATO ASS. MASINI
Chiesina Uzzanese	0,18%	X		DELEGATO ASS. VIGNALI
Dicomano	0,22%	X		SINDACO
Empoli	2,34%	X		SINDACO
Fiesole	0,57%	X		SINDACO
Figline Incisa Valdarno	1,24%	X		DELEGATO ASS. BIANCHINI
Firenze	20,91%	X		DELEGATO ASS. DEL RE
Fucecchio	1,04%	X		SINDACO
Gambassi Terme	0,23%	X		SINDACO
Greve in Chianti	0,67%	X		SINDACO
Impruneta	0,65%	X		SINDACO
Lamporecchio	0,36%	X		DELEGATO ASS. TRONCI
Larciano	0,27%	X		SINDACO
Lastra a Signa	0,80%	X		DELEGATO ASS. LARI
Londa	0,09%	X		SINDACO
Marliana	0,14%	X		SINDACO
Massa e Cozzile	0,38%	X		DELEGATO ASS. BICCHI
Monsummano Terme	2,69%	X		DELEGATO ASS. ROVIEZZO
Montaione	0,24%	X		DELEGATO ASS. ROSSETTI
Montale	2,76%	X		SINDACO
Montecatini Terme	1,15%	X		DELEGATO ASS. LUMI
Montelupo Fiorentino	0,65%	X		SINDACO
Montemurlo	1,70%	X		DELEGATO ASS. VIGNOLI
Montespertoli	4,64%	X		SINDACO
Pelago	0,39%	X		SINDACO

Pescia	1,00%		X	
Pieve a Nievole	0,37%	X		SINDACO
Pistoia	5,35%	X		DELEGATO ASS. SEMPLICI
Poggio a Caiano	0,51%	X		SINDACO
Pontassieve	1,00%	X		SINDACO
Ponte Buggianese	0,36%	X		SINDACO
Prato	15,56%	X		DELEGATO ASS. SANZO'
Quarrata	1,27%	X		DELEGATO ASS. MEARELLI
Reggello	0,88%	X		DELEGATO ASS. BARTOLOZZI
Rignano sull'Arno	0,41%	X		DELEGATO ASS. GUERRI
Rufina	0,32%	X		SINDACO
S. Casciano V.P.	0,87%	X		SINDACO/DELEGATO ASS. CHELI
Sambuca Pistoiese	0,06%		X	
San Godenzo	0,07%	X		DELEGATO ASS. ZANETTI
S. Marcello Piteglio	0,35%	X		DELEGATO ASS. RIMEDIOTTI
Scandicci	2,33%	X		DELEGATO ASS. LOMBARDNI
Scarperia San Piero	0,57%	X		DELEGATO ASS. RECATI
Serravalle Pistoiese	0,42%	X		DELEGATO ASS. GORBI
Sesto Fiorentino	7,68%		X	
Signa	0,77%	X		DELEGATO ASS. SCALINI
Uzzano	0,18%	X		SINDACO
Vaglia	0,18%	X		DELEGATO ASS. IMPALLOMENI
Vaiano	0,51%	X		SINDACO
Vernio	0,25%	X		DELEGATO ASS. AMERINI
Vicchio	0,35%	X		DELEGATO ASS. VICHI
Vinci	0,74%	X		SINDACO
Totale	*100,00%*	*59*	*6*	

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 59 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 88,95 %, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, dichiara aperta la discussione (…*omissis*…)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Visti:

- l'art. 31 c. 1, L.R. 69/2011 secondo cui "*per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti*";
- l'art. 32, c. 2, L.R. 69/2011 che stabilisce che "[…] *a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31* […]";
- l'art. 36, L.R. 69/2011 in virtù del quale "*l'assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare, provvede […] alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio*";
- lo Statuto di ATO Toscana Centro approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26/07/2012 e s.m.i.;

Visti, anche:

- l'art. 2, comma 12, lett. i), L. n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017;
- il D.P.R. n. 158/1999 recante "*Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*";
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i., recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio*";
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (d'ora in poi Delibera 363) e il relativo l'allegato A recante "*Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-20252* (d'ora i poi MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (d'ora in poi Delibera 15) e il relativo Allegato A, "*Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti*" ("TQRIF");
- la determinazione ARERA n. 2/DRI/2022 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- i commi 5-*quinquies* e 5-*sexiesdecies*, dell'art 3, D.L. n. 228/2021, convertito con L. n. 15/2022 che proroga la data di approvazione dei bilanci preventivi al 31.05.2022;

Ricordato che:

- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, ATO Toscana Centro ("**Autorità**" o "**Concedente**") ha selezionato Alia Servizi Ambientali SpA ("**ALIA**" o "**Concessionario**" o "**Gestore**") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Toscana Centro ("**Concessione**");
- la Concessione è regolata dal Contratto di servizio vigente fra Concedente e Concessionario;
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad ALIA;
- AER SpA ("**AER**") gestisce, in regime di salvaguardia fino al termine dell'affidamento ovvero al 31.12.2030, il servizio sul territorio dei Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;

Ricordato, inoltre, che:

- l'art. 7, MTR-2 stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga:
  - *"per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
  - *per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:*
    - *con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*
    - *con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)"*.
- ARERA, al commi 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che "*nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità*";
- il comma 7, art. 4 del MTR-2 prevede che "*Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria*";
- il comma 7.5 della Delibera 363, così come integrato dall'art. 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 individua la documentazione da trasmettere ad ARERA;

Ricordato, infine, che:

- il Titolo VI del MTR-2 contiene la disciplina per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, distinguendo tra gli impianti di chiusura del ciclo "integrati" o "minimi" e gli impianti "intermedi";
- l'art. 7.2 della Delibera 363 stabilisce l'obbligo per i gestori di impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" di determinare secondo quanto previsto agli artt. 23 e 25 del MTR-2, le tariffe d'impianto e i PEF, trasmettendoli a questa Autorità, in qualità di Ente territorialmente competente.
- questa Autorità ha prontamente informato i gestori di impianti "minimi" e "intermedi" CIS SpA, Herambiente SpA e CMSA soc. coop., attualmente convenzionati con ATO Toscana Centro e presenti sul relativo territorio, sul contenuto delle nuove previsioni regolatorie previste dalla Delibera 363, in particolare sull'obbligo di predisporre il PEF d'impianto e trasmetterlo ad ATO Toscana Centro in tempo per consentirne la validazione come richiesto dall'art. 28, MTR-2 e la trasmissione entro il 30.04.2022 ai sensi dell'art. 7.6 punto b) della Delibera 363;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 161/2022 ha individuato nelle Autorità servizio rifiuti di ciascun ambito territoriale ottimale l'organismo competente ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti "minimi" e "intermedi" da cui provengano flussi indicati in ingresso a impianti "minimi";
- anche in ragione della pubblicazione del 22.04.2022 della determinazione ARERA n. 1/DRIF/2022, i tre gestori sopracitati non hanno trasmesso a questa Autorità i PEF 2022-2025 degli impianti "intermedi" e "minimi" degli impianti gestiti nei termini necessari a consentirne la validazione e la trasmissione ad ARERA entro il termine del 30.04.2022 previsto all'art. 7.6, punto b), nonostante i solleciti inviati da questa Autorità il 23.02.2022 e il 07.04.2022;
- ai fini della determinazione delle componenti di costo CTS e CTR dei PEF 2022-2025 sono state pertanto considerate per ciascun anno le tariffe approvate ai sensi dell'art. 26.6 del MTR-2.

Preso atto che:

- la procedura di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 ("Procedura di approvazione") e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che in sintesi delinea un procedimento i cui soggetti sono:
  - i Gestori del servizio (ALIA, AER e i Comuni), che hanno il compito di predisporre "*il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17*";
  - l'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro), che ha il compito di validare il PEF verificando "*le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle*

informazioni". L'Ente territorialmente competente, inoltre, "*assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

– ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 7.7).

- costituiscono oggetto delle determinazioni di questa Autorità:

  a) i fattori di sharing, b_a e ω_a e i relativi coefficienti $\gamma_{1,a}$, definito tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata il coefficiente di gradualità, e $\gamma_{2,a}$, definito tenendo conto dell'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;

  b) la rimodulazione della differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite alla variazione annuale, come da proposta del gestore;

  c) il coefficiente di recupero di produttività, X_a per gli anni 2022-2025;

  d) il costo unitario effettivo ($CUeff_{2020}$);

  e) i coefficienti per il miglioramento previsto della qualità, QL_a per gli anni 2022-2025;

  f) i coefficienti per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, PG_a per gli anni 2022-2025;

  g) la componente CO^{exp}_{116} a copertura degli scostamenti dei costi riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020;

  h) la componente CQ^{exp} a copertura degli eventuali oneri riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità previsti dal TQRIF;

  i) la componente COI^{exp} a copertura dei costi derivanti dalle modifiche del perimetro gestionale e di standard migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dalla regolazione;

  i cui criteri di definizione sono illustrati nella relazione di accompagnamento (d'ora in poi Relazione) della gestione ALIA, allegate al presente atto, di cui all'Allegato 2 della determinazione ARERA n. 1/DRIF/2022;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato previsto per ogni ambito tariffario comunale così come riportato nell'allegata Relazione di accompagnamento, in coerenza con le precedenti determinazioni e deliberazioni di ATO Toscana Centro;

- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato calcolato per ciascun anno prendendo quindi come riferimento il PEF dell'anno precedente riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 che prevede la sottrazione delle seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Considerato, anche, che:

- con propria determina n. 11 del 01/02/2022 Il Direttore Generale ha affidato il servizio di validazione del cd. PEF grezzo dei gestori ALIA, AER e delle gestioni comunali per gli anni 2022-2025, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera 363, alla società Paragon Business Advisors Srl (P.IVA 07742550960) che ha consegnato formalmente le relazioni di validazione dei dati del PEF grezzo 2020 e 2021 predisposti da ALIA, AER e dai Comuni;
- il supporto fornito dalla sopra citata società Paragon Business Advisors Srl nella validazione delle informazioni di cui sopra ha evidenziato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, della Delibera 363 e del MTR-2;
- ATO Toscana Centro, con nota Prot. n. 2305 del 30.06.2021, inviata a tutti i Comuni dell'Ambito Toscana Centro, ha avviato il percorso della predisposizione tariffaria 2022-2025, richiedendo ai Comuni la trasmissione entro il 30.09.2022 dei dati desunti delle rispettive fonti contabili in conformità con quanto previsto dall'art. 27 della Delibera 363;
- con lettera del 22.11.2021 l'Autorità ha chiesto ai Comuni la successiva integrazione, entro il 20.12.2021, dei dati già trasmessi per tener conto di quanto richiesto con il *tool* allegato alla determinazione n. 2/DRIF/2021;
- con lettera prot. 1035 del 19.04.2022, L'Autorità ha informato i Comuni che l'eccedenza dei costi rendicontati rispetto alla variazione annuale delle entrate tariffarie, non sarebbe stata inclusa nelle entrate tariffarie delle relative annualità;
- con la comunicazione prot. 2304 del 29.06.2021, e con i successivi solleciti informali, ATO Toscana Centro ha richiesto ai gestori ALIA e AER l'invio del cd. PEF "grezzo" 2022-2025;
- ALIA ha inviato la documentazione di propria competenza;

Preso, anche, atto che:

- nel corso delle interlocuzioni con ARERA derivanti dalle attività di verifica dei PEF relativi alle annualità 2020 e 2021 è emersa la necessità di rettificare la modalità di calcolo del *Benchmark* e, di conseguenza, l'importo dell'eccedenza eventualmente registrata delle entrate tariffarie rispetto al limite tariffario. Pertanto, ATO Toscana Centro, nelle more della conclusione del procedimento di verifica da parte di ARERA, ha effettuato le necessarie rettifiche ai nuovi valori in modo da recepirne gli effetti nella predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio;
- una volta concluse le attività di verifica, i 58 PEF della gestione ALIA relativi alle annualità 2020 e 2021 modificati saranno trasmessi ad ARERA insieme con una nota illustrativa delle modalità adottate di recepimento delle osservazioni;

- con la Deliberazione n. 22/2021 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato i criteri di attribuzione dei costi efficienti ai singoli ambiti tariffari contenente le modifiche ai driver proposte dal gruppo di lavoro costituito allo scopo per gli ambiti tariffari della gestione ALIA;
- con la Determinazione n. 49/2022, il Direttore Generale ha individuato lo schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito territoriale ottimale Toscana Centro nel rispetto della previsione di cui all'art. 3 del TQRIF;
- le Relazioni di accompagnamento danno conto dei livelli qualitativi di ciascuna gestione come indicato dall'Allegato 2 della Determinazione n. 2/DRIF/2022, così come rilevati nel corso della ricognizione della qualità contrattuale e tecnica di ciascun ambito tariffario;

Considerato, inoltre, che:

- le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo 2022 hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 per n. 43 comuni della concessione ALIA; pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;
- con procedure partecipate dal gestore ALIA, è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione della gestione ALIA;
- ALIA ha prospettato all'Autorità e inserito nell'elaborazione del PEF grezzo di ciascuno dei Comuni gestiti, una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite;
- la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2020 e 2021, è stata validata da questa Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori e coerente con gli obiettivi di adeguamento tecnico del servizio;

Considerato, infine, che:

- in data 10.05.2022, ATO Toscana Centro ha inviato a mezzo PEC, e successivamente presentato, la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio a tutti i Comuni delle gestioni AER e ALIA;
- si ritiene opportuno prevedere di dare mandato al Direttore di predisporre quanto necessario per la trasmissione dei PEF 2022-2025 ad ARERA;

Visti, infine:

- il parere favorevole rilasciato dal Consiglio Direttivo;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa;
2. di approvare le rettifiche delle componenti dei PEF degli ambiti tariffari della gestione ALIA per le annualità 2020 e 2021, apportate ad esito delle attività di verifica tariffaria svolte da ARERA e di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA;
3. di procedere all'approvazione dei parametri di competenza dell'Autorità nella definizione dell'MTR-2 descritti in premessa, determinati con le modalità indicate nella Relazione di accompagnamento della gestione ALIA e applicati per la predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
4. di adottare i PEF predisposti per gli anni 2022-2025, per ciascun comune della gestione ALIA, secondo quanto previsto dall'Allegato A della Delibera 363;
5. di approvare le Relazioni di accompagnamento al PEF 2022-2025 di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA, comprensive degli allegati e predisposte secondo lo schema di cui alla determinazione n. 2/DRIF/2021 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento di cui ai punti precedenti, in conformità alle relative previsioni della Delibera 363.
7. di disporre l'invio della deliberazione di ATO Toscana Centro, relativa all'adozione della predisposizione tariffaria per i Comuni dell'Ambito Toscana Centro al Gestore ALIA e ai singoli Comuni, ognuno per le proprie spettanze, al fine di consentirne l'approvazione da parte dei Consigli comunali;
8. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 dello Statuto "*l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto*";
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 12 dello Statuto, "*le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al comma 8 dei presenti medesimi.*";
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 13 dello Statuto, "*per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), g) di cui all'art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici dei Comuni dell'Autorità, che in termini di voti totali di cui al comma 8…*" del medesimo art. 5;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n. 59 (equivalenti a quote 88,95%);
- Votanti n. 59 (equivalenti a quote 88,95%);
- Astenuti n. 2 (equivalenti a quote 2,11%) (Montemurlo e Rignano sull'Arno);
- Contrari n. 20 (equivalenti a quote 18,25%) (Abetone-Cutigliano; Agliana; Buggiano; Chiesina Uzzanese; Fiesole; Figline-Incisa Valdarno; Lamporecchio; Larciano; Marliana; Massa e Cozzile; Monsummano Terme; Montale; Montecatini Terme; Pieve a Nievole; Pistoia; Ponte Buggianese; San Marcello Piteglio; Serravalle; Uzzano; Vaglia);
- Voti favorevoli n. 37 (equivalenti a quote 68,59%);

il provvedimento risulta approvato a MAGGIORANZA dei votanti e con identico risultato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario	Il Presidente
Dott.ssa Katia Masini (*)	Dott.ssa Cecilia del Re (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005